



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(ai sensi art. 63 d.lgs. 446/1997 e art. 27 d.lgs. 285/1992)

Approvato con deliberazione n. 25 / CC del 22 marzo 2007

Modificato con deliberazione n. 116 / CC del 27 dicembre 2007

INDICE

PARTE I

- Art.1 Istituzione del Canone
- Art.2 Classificazione del Comune
- Art.3 Oggetto del regolamento
- Art.4 Gestione del canone
- Art.5 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art.6 Concessioni o autorizzazioni
- Art.7 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione
- Art.8 Esclusioni
- Art.9 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art.10 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art.11 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art.12 Obblighi del concessionario
- Art.13 Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione
- Art.14 Revoca e modifica della concessione o autorizzazione. Rimozione
- Art.15 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art.16 Subentro nella concessione o autorizzazione
- Art.17 Occupazioni d'urgenza
- Art.18 Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione
- Art.19 Commercio su aree pubbliche

PARTE II

- Art.20 Oggetto del canone
- Art.21 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art.22 Criteri per la determinazione della tariffa base
- Art.23 Suddivisione del territorio e criteri per la determinazione dei coefficienti
- Art.24 Modalità di applicazione del canone
- Art.25 Modalità di applicazione del canone su occupazioni permanenti con cavi , condutture, ecc.
- Art.26 Esenzioni
- Art.27 Riduzioni della tariffa per occupazioni temporanee e permanenti
- Art.27 bis Riduzioni della tariffa per occupazioni effettuate o promosse dal Comune
- Art.28 Maggiorazione della tariffa per occupazione temporanea
- Art.29 Modifiche
- Art.30 Modalità di versamento per le occupazioni permanenti
- Art.31 Modalità di versamento per le occupazioni temporanee
- Art.32 Riscossione coattiva
- Art.33 Rimborsi
- Art.34 Affidamento con concessione del servizio
- Art.35 Sanzioni
- Art.36 Contenzioso
- Art.37 Norme transitorie e finali
- Art.38 Entrata in vigore
- Allegato A Classificazione del territorio

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art.2 Classificazione del Comune

1. Questo Comune, in quanto avente una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone, è assegnato alla classe 1.1) di cui all'art.63 comma 2 lett. F) punto 1 del D.Lgs.n.446/97.

Art.3 Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare, il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo revoca delle concessioni relative a:

- Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree mercatali sia attrezzate che non;
- Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- Occupazioni con passi carrabili e/o accessi carrabili per i quali sia stata richiesta o rilasciata concessione d'uso, compreso quelli a servizio degli impianti di distribuzione carburante;
- Occupazioni con impianti pubblicitari (Rif.to delibera n.97/CC del 29.11.2005);
- Occupazioni con impianti di distribuzione carburanti;
- Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- Occupazioni su tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati del comune così come definiti dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento ha altresì lo scopo di definire:

- la classificazione in categorie del territorio comunale, dentro le quali sono comprese le strade, le

aree e gli spazi pubblici ai fini dell'applicazione della tariffa;

- la misura della tariffa;
- le modalità ed i termini di pagamento e la riscossione anche coattiva;
- le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni, le sanzioni, i rimborsi e le relative procedure.

Art. 4 **Gestione del canone**

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone, istituito ai sensi dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal comune, ovvero da apposito organismo esterno alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del Canone.

2. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni titolari della concessione d'uso dei beni oggetto del presente canone.

Art. 5 **Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno solare, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni che comportano o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Qualora le occupazioni temporanee a seguito di proroga comportino una occupazione che di fatto si protragga oltre l'anno solare, la tariffa applicabile è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee.

Art.6 **Concessioni o autorizzazioni**

1. Le concessioni o autorizzazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione o autorizzazione.

2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. L'atto di concessione o autorizzazione, oltre la durata e la misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, sulla base delle prescrizioni indicate dall'ufficio competente al rilascio, nonché l'assoggettamento al canone.

4. Al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

Art.7

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del decreto legislativo n.285/92, recante il Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

3- In tutti i casi di occupazione abusiva ai sensi dell'art. 18 l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

Art.8

Esclusioni

1. Non è richiesta la concessione o l'autorizzazione nei seguenti casi:

- Occupazioni effettuate con balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
- Occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del D.Lgs 285/92;
- Occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
- Occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento;

2. Le occupazioni indicate al comma 1. sono pertanto escluse dal pagamento del canone.

Art. 9

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art.3, deve produrre apposita domanda, nel rispetto della normativa in materia di bollo, all'Amministrazione Comunale ovvero alla struttura alla quale sono affidate una o più fasi della gestione del Canone, ed ottenere regolare concessione. La domanda dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data prevista dell'occupazione.

2. La domanda di cui al presente articolo deve contenere:

- a) generalità o denominazione/ ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita Iva del richiedente;
- b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art.3, dei quali è richiesta l'occupazione;
- c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
- e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le prescrizioni del presente regolamento e nelle norme in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico interesse e della pubblica proprietà.

3. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione richiesta dall'Ufficio competente per ciascuna tipologia di occupazione.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale da stabilire da parte dell'Ufficio competente, tenuto di conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

Per questo caso si rimanda al "Disciplinare per interventi che interessano il suolo pubblico comunale" approvato con atto n.238/GC del 19.11.01 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, può richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative speciali.

Art. 10

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del

provvedimento di concessione o autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio soprastante o sottostante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda, qualora la stessa sia corredata di tutti i documenti richiesti.

3. Il diniego alla concessione di una occupazione deve essere comunicato all'interessato almeno 5 giorni prima della data dell'occupazione.

4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito timbro di protocollo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede a richiedere eventuali integrazioni e ad inoltrarla agli Uffici competenti ove si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine di 7 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 11

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Gli uffici comunali competenti, ovvero in caso di gestione effettuato da Società, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi di cui all'articolo 3.; in esso sono indicate:

- la durata dell'occupazione,
- la misura dello spazio concesso,
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione,
- la determinazione del canone dovuto in base alla tariffa di cui all'allegato B al presente regolamento,
- le modalità di pagamento.

2. Ogni atto di concessione o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni nel rispetto degli artt. 7,20,21,22,23,24,25, del D.Lgs. n.285/92.

3. Il dirigente competente al rilascio degli atti di concessione o autorizzazione per occupazione sia permanente o temporanea istituirà apposito registro anche su supporto informatico in cui verrà annotato:

- il tipo dell'atto amministrativo,
- le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto,
- il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione,

- la data di rilascio.

Art. 12 **Obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad eseguirli a richiesta delle forze dell'ordine e del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. E' fatto obbligo di provvedere al pagamento del canone di concessione entro le scadenze previste, anche nel caso di mancato ritiro dell'autorizzazione o concessione entro il termine dell'occupazione ivi indicato.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo, oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese nonché a rimuovere eventuali materiali depositati. Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area e lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.
6. E' fatto obbligo per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponteggi ed altro di riservare al Comune di Montemurlo il diritto di affissione e pubblicità senza corresponsione di alcun onere.

Art. 13 **Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione**

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.9 del presente regolamento almeno tre mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti con scadenza prefissata e di almeno 15 giorni se trattasi di proroga di occupazioni temporanee, indicandone i motivi. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare, nonché la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

Art. 14
Revoca e modifica della concessione o autorizzazione
Rinuncia

1. L'Amministrazione, ovvero in caso di gestione del servizio effettuato da terzi, può revocare, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Sarà comunque restituito il canone già pagato per il periodo non usufruito entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione da presentare entro il giorno precedente la data stabilita per l'inizio dell'occupazione, potendo richiedere la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone, degli interessi e delle sanzioni di cui all'art.35, avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 9 comma 4. .

Art. 15
Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli e delle attività correlate all'occupazione stessa o violazione di obblighi previsti nell'atto di concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste dal presente regolamento o comunque dopo il termine previsto nel sollecito di pagamento;
 - d) mancata occupazione del suolo o mancato ritiro della concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto per le occupazioni permanenti o nella metà dei giorni di occupazione concessi per l'occupazione temporanea.

2. Il canone è in ogni caso dovuto per intero.

Art. 16

Subentro nella concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico a carattere personale e pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso di trasferimento della titolarità di occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione o autorizzazione, precedentemente rilasciata, si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione, da parte sia del precedente sia del nuovo intestatario della concessione, su apposito stampato, predisposto dall'ufficio competente, redatto in carta semplice, della modificazione della soggettività passiva, ai fini dell'aggiornamento dell'atto di concessione o autorizzazione e per l'assunzione delle responsabilità conseguenti all'effettuazione dell'occupazione, nonché per l'assolvimento di eventuali annualità pregresse non corrisposte.

Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione o autorizzazione. Nella stessa comunicazione devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica incolumità, l'occupazione, nonché l'esecuzione dei lavori può essere effettuata dall'interessato, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. Il Comune, o altro organismo esterno al quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del Canone, provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, si applicano le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 18

Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti o temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente.

Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.

Sono inoltre considerate abusive:

- Le occupazioni d'urgenza per le quali non sussistono i requisiti, ovvero l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art.17.

2. Il Comune può procedere, con apposito provvedimento dirigenziale, alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse e le spese per la rimozione sono a carico del contravventore, nel caso di non pagamento saranno recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 19

Commercio su aree pubbliche

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche le autorizzazioni, previste dalla Legge n.112/91, art.1 co. 2 punti a) e b), si distinguono in due tipi:

- la prima all'interno di aree mercatali attrezzate e non,
- la seconda su strade o piazze.
- Nel primo caso l'occupazione si realizza su un'area che è stata preventivamente destinata all'esercizio dell'attività commerciale mediante apposita delibera. Nell'ambito di tale area sono concepibili occupazioni temporanee con carattere ricorrente.
- Nel secondo caso l'occupazione si realizza su strade o piazze ed è concepibile come occupazione temporanea con carattere non ricorrente.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20

Oggetto del canone

Sono soggette al canone di concessione, così come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento le occupazioni permanenti e temporanee individuate nell'art. 3.

Art. 21

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. Il canone di concessione è dovuto dal soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione ritenendo obbligato al pagamento, comunque, anche il soggetto per conto del quale viene messa in atto l'occupazione.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per assenza del concessionario, o vacanti, gli operatori che li occupano, purché ne si abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al versamento del canone.

Art. 22

Criteri per la determinazione della tariffa di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone, sono individuati secondo gli elementi di seguito indicati:

- a) la classificazione delle zone dentro le quali sono comprese le strade e le aree;
- b) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari;
- c) la durata dell'occupazione;
- d) il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) il valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dell'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.

2. Le tariffe di base, in sede di prima applicazione, relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato "B" il quale fa parte integrante del presente regolamento.

3. La misura della tariffa, determinata per aree non può, in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore ad Euro 0,217 al mq o metro lineare in sede di prima applicazione, fermo restando che per le occupazioni temporanee, anche con carattere ricorrente, la definizione esatta del canone deve essere graduata in rapporto alla durata effettiva dell'occupazione espressa giornalmente in ore con un minimo di sette.

Art.23

Suddivisione del territorio e criteri per la determinazione dei coefficienti

1. Gli spazi pubblici sono classificati ai fini della graduazione del canone in due categorie, individuate nell'allegato "A", facente parte integrante del presente regolamento.

Le categorie sono state individuate dividendo il territorio in zone tenendo presente la loro importanza, le manifestazioni pubbliche che vi si svolgono, l'intensità demografica, gli insediamenti commerciali e la densità del traffico pedonale e veicolare.

2. I coefficienti attribuiti alle varie categorie sono determinati in base al beneficio economico – desumibile dalla specifica attività esercitata dai titolari della concessione -, ed alla ubicazione territoriale dell'attività.

Art.24

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa o abusivamente effettuata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In caso di più occupazioni riguardanti aree circoscritte e contigue aventi la medesima natura il canone si applica sommando le singole occupazioni.

2. E' assoggettabile a canone l'occupazione dal mezzo metro quadrato o lineare per la quale viene applicata la tariffa minima relativa ad 1 metro quadrato o lineare; al di sotto del mezzo metro quadrato o lineare non è dovuto alcun canone.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

4. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, determinandone la superficie, di norma, sulla base della loro larghezza. Qualora l'esercizio del passo carrabile sia compromesso dalla ridotta larghezza della carreggiata e dalla contemporanea sosta di veicoli sia a lato dell'accesso e/o nella zona a fronte dello stesso è possibile concedere, previo parere tecnico contenente le prescrizioni ritenute necessarie, una ulteriore occupazione che ecceda la larghezza del passo, su richiesta del titolare, su uno o su entrambi i lati dell'accesso con possibile apposizione di elementi dissuasori con assunzione degli oneri e responsabilità sia della posa in opera che della manutenzione a carico del richiedente. La superficie occupata, delimitata dai dissuasori, sarà assoggettata a tariffa intera sulla base effettiva dell'occupazione.

5. Per i passi carrabili si intendono i manufatti costruiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a

facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono altresì assoggettati al canone gli accessi carrabili, anche a raso, per i quali gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta, nella parte antistante l'accesso, a norma del Codice della Strada.

Gli accessi carrabili a servizio dei cantieri edili sono sempre e comunque soggetti al canone.

6. Per le occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi e N.C.C.), nelle aree appositamente destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

7. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione od autorizzazione di cui all'art.11 del presente regolamento.

8. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

9. Per le occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone a condizione che l'occupazione avvenga in contemporanea con l'installazione delle giostre sul territorio comunale di Montemurlo.

10. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per le aree destinate ad uso cantiere si fa riferimento all'area effettivamente occupata.

11. Per le occupazioni del suolo stradale, comprese le strade anche private soggette a servitù di pubblico passaggio, e relative pertinenze, con contenitori e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applica un'unica tariffa annuale per metro quadro di occupazione da applicarsi all'intero territorio comunale indipendentemente dalla zona in cui risulta collocato il contenitore.

12. Per le occupazioni riferite ad impianti di radio/tele Diffusione realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune (aiuole, spartitraffico,rotatorie stradali ecc.) sono attivate specifiche convenzioni.

13. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta un canone annuale determinato forfettariamente per ogni singola occupazione, in ragione della suddivisione del territorio, indipendentemente dalla misura del suolo occupato.

14. Per lo svolgimento di manifestazioni popolari promosse da associazioni di volontariato, politiche, culturali o sportive nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre per le quali viene richiesto l'utilizzo dei seguenti spazi pubblici:

- Giardino della Pace via Deledda –Zona Fornacelle
- Piazza della libertà (compresa ex Pista Stella Verde) – Zona Montemurlo Capoluogo,
- Piazza Amendola – Zona Oste,
- Piazza Aldo Bini – Zona Bagnolo

sarà applicato un canone di concessione giornaliero determinato dal competente organo.

Art.25

Modalità di applicazione del canone su occupazioni permanenti con cavi, condutture ecc.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di Euro zero/884 (€ 0,884) per utenza al 31/12/2006.

Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente così come previsto dall'63 comma 2 lettera f) punto quattro del D.Lgs 446/97.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad Euro 516,46.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre all'anno precedente.

Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il pagamento del canone è posticipato al 31 maggio 2007.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato al concessionario del servizio secondo le modalità da questi stabilite.

Art.26

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;

b) Le occupazioni temporanee di durata non superiore a due giorni realizzate da Enti o Associazioni senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, culturali, ricreative o sportive, per i soli spazi non adibiti allo svolgimento di attività commerciali (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), **purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;**

c) Le occupazioni occasionali non superiori ad un giorno effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da Enti o Associazioni che non perseguono fini di lucro, **purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;**

d) Le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della Concessione o autorizzazione;

e) Le occupazioni realizzate per le iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, fatta eccezione per le aree su cui si svolge attività commerciale;

f) Le occupazioni realizzate con passi o accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione

vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;

f f) le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività natalizie e/o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute, purché debitamente autorizzate;

h) le occupazioni realizzate con tabelle ed orologi funzionanti per la pubblica utilità od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extraurbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;

i) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, regolarmente autorizzate;

l) le occupazioni di aree cimiteriali;

m) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti o allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi con eccezione delle occupazioni previste dall'art. 24 del presente Regolamento;

n) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi ad esse assegnate;

o) le occupazioni per operazioni di trasloco, vuotatura pozzi neri e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;

p) le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione per una durata non superiore ad 1 giorno;

q) le occupazioni fino a 10 mq. di spazi od aree pubbliche effettuate da tutti coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico;

r) occupazioni momentanee con piante e fiori ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1 dicembre al 7 gennaio) e pasquali (otto giorni prima della Pasqua e due giorni successivi alla stessa) e di festività civili o religiose, per un massimo di cinque metri quadri anche frazionati, sempre che detti spazi non concorrono a delimitare aree;

s) le occupazioni per le soste fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante e per i mestieri girovaghi, con le modalità e i limiti di tempo previsti dalle leggi e regolamenti in materia;

t) le occupazioni per i veicoli destinati al ricovero degli animali nelle attività dello spettacolo viaggiante (circhi equestri);

u) le occupazioni effettuate con ponteggi edili la cui installazione si protragga per un periodo non superiore a 1 giorno. Nel caso in cui l'occupazione si protragga oltre 1 giorno è dovuto il pagamento del canone fino dalla data di inizio dell'occupazione;

v). Le occupazioni effettuate a seguito di eventi eccezionali (es: carattere meteorologico, sismico, ecc.) coinvolgenti una pluralità di soggetti, rivolte a tutelare l'incolumità pubblica;

w). occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.

Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il pagamento del canone quando la cifra complessiva dovuta è di importo inferiore a 5,00 Euro.

Art.27

Riduzioni della tariffa per occupazioni temporanee e permanenti

Il canone come determinato dall'art.22 del presente regolamento è ridotto per le seguenti tipologie di occupazione come indicato nell'allegato C. facente parte integrante del presente regolamento:

1. Per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali sportive o ritenute di particolare interesse pubblico, da definire di volta in volta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale,
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
3. Per le occupazioni temporanee di durata da 15 giorni ad un mese;
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente;
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
6. Per le occupazioni temporanee effettuata per il deposito di materiali connessi alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere;
7. Per le occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato;
8. Per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
9. Per le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili ad esclusione di quelli ad uso cantiere edile;
10. Per le occupazioni effettuate con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;
12. La superficie eccedente i mille metri quadrati;
13. Per le occupazioni con accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune;
14. Per le occupazioni con accessi carrabili ai distributori di carburante;

15. Per le occupazioni effettuate con cassonetti, campane, isole ecologiche, contenitori per farmaci, raccoglitori di indumenti usati recuperati per scopi umanitari, contenitori per carta e cartoni, per farmaci, per pile esauste, e comunque tutti i contenitori disposti per il pubblico servizio di raccolta rifiuti urbani.

16. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto. Gli interessati possono usufruire della presente riduzione previa apposita presentazione di istanza al gestore da produrre contestualmente alla richiesta di occupazione di suolo. La richiesta deve contenere i dati identificativi delle richiedente e la distinta analitica delle tipologia e superfici delle occupazioni previste sull'area richiesta.

La manifestazione non deve, comunque, avere fini di lucro, deve essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.

17. Alle occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente nel perseguimento di finalità di solidarietà, si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 16. I soggetti interessati potranno usufruire della presente riduzione previa richiesta al gestore dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. Tale richiesta dovrà pervenire contestualmente a quella di occupazione.

Le riduzioni **non** sono tra loro cumulabili.

Art.27 bis

Riduzioni per occupazioni effettuate o promosse dal Comune

1. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione del territorio, a quella culturale, sportiva e sociale, e al recupero del degrado urbano, promosse dai diversi uffici comunali ma con effettiva occupazione da parte di soggetti privati, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto relativamente all'intera area oggetto di concessione anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico commerciale di qualsiasi genere. Per usufruire della presente riduzione dovrà essere presentata al gestore una dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo; la richiesta dovrà riportare le generalità dei privati oltre ad indicare la durata, l'ubicazione, consistenza e la natura dell'occupazione.

Art.28

Maggiorazione della tariffa per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello concesso originariamente, si applica la tariffa base giornaliera dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario per il periodo eccedente maggiorata del 20%.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati **straordinari** si applica una tariffa maggiorata del 50% con la esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e del mercato del libero scambio che si svolge l'ultima domenica del mese

Art.29
Modifiche

1. Le tariffe di base sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale in base al D.Lgs. 267/2000;
2. La mancata modifica delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

Art.30
Modalità di versamento per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio o autorizzazione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone dovrà essere effettuato al concessionario del servizio secondo le modalità da questi stabilite.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa, laddove richiesta, la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti al 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.5000,00 .
Il pagamento deve comunque essere effettuato prima della fine dell'occupazione.
6. Il canone dovuto dai titolari di posteggio nel mercato settimanale deve essere corrisposto in un'unica rata entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art.31
Modalità di versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato contestualmente all'atto di rilascio della concessione o autorizzazione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo. Nel caso in cui l'importo complessivo del canone da corrispondere sia superiore ad Euro 1.500,00= l'ufficio competente può concedere, su richiesta dell'interessato, la possibilità di effettuare il versamento in due rate.
2. Per le occupazioni occasionali svolte su aree mercatali il pagamento può avvenire anche

successivamente all'autorizzazione all'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee soggette a pagamento è comunque dovuto un canone minimo di Euro 5,00=.

4. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta e dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del competente ufficio, potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Le imprese interessate dovranno provvedere alla presentazione all'Ufficio competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, il riepilogo delle operazioni effettuate nel mese precedente. Sulla base del suddetto riepilogo dovrà essere effettuato il versamento del canone corrispondente entro e non oltre il giorno 10 dello stesso mese; in caso contrario si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35.

Art.32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata:

- Con la procedura di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, ed alla Legge 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
- Nelle forma di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in ripristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanze alle disposizioni previste dall'atto di concessione o autorizzazione.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario del servizio stesso

Art.33

Rimborsi

1. La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere effettuata da parte del concessionario con apposita istanza in carta semplice entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dovrà essere eseguito da parte dell'ufficio competente entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi al tasso di interesse legale che saranno calcolati con maturazione giorno per giorno ed avranno decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

3. Per ragioni di economicità non si procederà ad alcun rimborso quando la cifra complessiva è di importo inferiore a 5,00 Euro.

Art.34

Affidamento in concessione del servizio

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione, totalmente o parzialmente il servizio di gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art.35 **Sanzioni**

1. Verranno applicate le sanzioni previste dall'art.7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e da altre disposizioni legislative applicabili.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
 - a) una indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'autorizzazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla precedente lettera a);
3. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere :
 - a) una indennità per la maggiore durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 25%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'indennità di cui alla precedente lettera a);
4. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si considera temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile; se trattasi di occupazione temporanea la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore;
5. Sul canone non versato, o tardivamente versato, si applicano gli interessi legali.
6. Il mancato pagamento del canone, per una occupazione, comporta l'impossibilità di ottenere nuove concessioni di aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle sole occupazioni che si rendessero necessarie per tutelare l'incolumità pubblica, fino a totale regolarizzazione degli oneri, salvo quanto previsto all'art.14 comma 1), lettera c).

Art.36 **Contenzioso**

Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 1034/1971.

Le controversie riguardanti le applicazioni del canone di concessione sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.37
Norme transitorie e finali

1. L'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2007.
2. Le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono, in assenza di una disdetta da parte del titolare della concessione o autorizzazione, prorogate fino alla naturale scadenza, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto riguarda le concessioni per le occupazioni temporanee che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, queste si intendono valide ed il relativo pagamento, per le occupazioni medesime, si intende regolarmente assolto anche se queste si protraggono dopo il 1° gennaio 2007.

Art.38
Entrata in vigore

Il presente regolamento composto di n.38 articoli entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha effetto dal 1° gennaio 2007.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

(deliberazione n.150/GC del 01/03/1994)

Il territorio comunale è stato classificato in due categorie, che includono strade, aree e spazi pubblici, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

Categorie	Descrizione	Coefficiente
PRIMA	Centro Abitato di Fornacelle	1
	Centro Abitato di Bagnolo	1
	Centro Abitato di Oste	1
SECONDA	Fuori centro Abitato	0,70